

n. 98/2018, emessa a seguito di rito abbreviato in data 31.01.2018 e divenuta irrevocabile il 27.05.2018, con cui ~~ROSSI~~ al tempo dei fatti capo sala del reparto di medicina generale dell'ospedale di ~~Piario~~, era stata condannata per il reato di cui all'art. 314 c.p. per essersi appropriata di farmaci provenienti dalla farmacia ospedaliera, dei quali aveva la disponibilità in ragione del suo servizio (fatti commessi in Piario, sino al 21.04.2016 e in periodo antecedente).

La Procura contabile ha acquisito dal Tribunale di Bergamo i principali atti di indagine relativi al procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, dai quali era emerso, secondo la prospettazione accusatoria, una modalità di gestione della farmacia del reparto di Medicina Generale dell'ospedale di ~~Piario~~, da parte della capo sala ~~ROSSI~~ palesemente non orientata alla economicità di gestione ed alle effettive esigenze del reparto.

Gli approfondimenti istruttori effettuati dalla Procura della Repubblica anche sulla scorta del contenuto di alcune conversazioni captate sull'utenza in uso alla ~~ROSSI~~, avevano fatto emergere un utilizzo per finalità personali dei farmaci nella disponibilità della medesima, quasi una sorta di "farmacia parallela" ad uso e consumo proprio e di amici e conoscenti.

Nel corso del procedimento, in data 22.04.2016, era stata eseguita una perquisizione nella abitazione della ~~ROSSI~~ nelle relative pertinenze, oltre che all'interno dell'autovettura di cui la

stessa aveva la disponibilità, che aveva condotto al rinvenimento e conseguente sequestro di numerose confezioni di medicinali con dicitura “*confezione ospedaliera/ambulatoriale*” ovvero “*esclusivo uso ospedaliero*”, nonché di altro materiale sanitario di varia natura.

Sulla base dei fatti sopra sommariamente descritti, era stata esercitata l’azione penale, al cui esito ~~XXXXXXXXXX~~ era stata condannata per il reato p. e. p. dall’art. 314 c.p. a due anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, e assegnata alla parte civile a titolo di provvisionale la somma di euro 3.000,00, con dissequestro e restituzione alla ASST Bergamo Est delle confezioni di medicinali recanti la dicitura “confezione ospedaliera/ambulatoriale” ovvero “esclusivo uso ospedaliero” e confisca e distruzione del restante materiale in sequestro.

La Procura contabile, ritenuto sussistere danno erariale, ha notificato a ~~XXXXXXXXXX~~ invito a dedurre, contestando la causazione in capo alla ASST Bergamo Est di un danno patrimoniale e di un danno all’immagine.

~~XXXXXXXXXX~~ non ha depositato memorie difensive, né ha chiesto di essere ascoltata personalmente.

La Procura contabile ha successivamente notificato all’odierna convenuta atto di citazione, chiedendo il risarcimento, in favore della ASST Bergamo Est, della somma complessiva di euro 11.947,95, di cui euro 3.982,65 per danno patrimoniale ed euro 7.965,30 per danno all’immagine.

La convenuta non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 23.11.2022 il Collegio, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire *ex art. 88 comma 3 d. lgs. 174\2016*, ha rinviato la causa all'udienza del 22.03.2023 ai sensi dell'art. 86 comma 10 d. lgs. 174\2016.

All'udienza del 22.03.2023 il Pubblico Ministero ha richiamato argomentazioni e conclusioni in atti, e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della convenuta, regolarmente citata e non costituita in giudizio.

Nel merito si osserva quanto segue.

Con sentenza n. 98/2018, emessa a seguito di rito abbreviato in data 31.01.2018 e divenuta irrevocabile il 27.05.2018, ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ al tempo dei fatti dipendente della ASST di Bergamo, e in particolare capo sala del reparto di medicina generale dell'ospedale di ~~XX~~, è stata condannata dal Tribunale di Bergamo per il reato di cui all'art. 314 c.p., per essersi appropriata di farmaci provenienti dalla farmacia ospedaliera, dei quali aveva la disponibilità in ragione del suo servizio.

In particolare la ~~XXXX~~ *“in più occasioni ... avendo in ragione del suo servizio di Coordinatrice Infermieristica del Reparto di Medicina Generale dell'Unità Operativa dell'Ospedale di ~~XXXX~~ disponibilità di farmaci e materiale sanitario di vario genere, se ne appropriava”* (cfr. sentenza n. 98\2018 citata).

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., *“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito”*.

Ne consegue che i fatti materiali per i quali è intervenuta condanna non possono essere più essere messi in discussione in questa sede risarcitoria.

Peraltro, la responsabilità di ~~XXXX~~ per gli illeciti ascritti emerge dagli elementi probatori contenuti negli atti del procedimento penale acquisiti dalla Procura contabile (cfr. prod. 3 di parte attrice), quali le S.I.T., le intercettazioni telefoniche della stessa ~~XXXX~~ nell'ambito del “parallelo” procedimento penale n. 14468\2015 e soprattutto il verbale di sequestro redatto a seguito di perquisizione in data 22.04.2016, in cui si è dato atto del rinvenimento, all'interno dell'abitazione della convenuta e della autovettura nella sua disponibilità, di materiale sanitario con dicitura *“confezione ospedaliera\ambulatoriale”* o *“esclusivo uso ospedaliero”*, oltre, in particolare all'interno della autovettura, a *“un vero e proprio deposito, di ingente consistenza peraltro, di*

materiale sanitario di varia natura (da medicinali in crema a flaconi di sodio cloruro a decine e decine di confezioni integre di siringhe, cateteri vescicali, bende, medicazioni sterili e compresse)”
(cfr. pag. 7 della sentenza n. 98\2018).

Non vi è dubbio, quindi, che l’odierna convenuta, approfittando della sua posizione di Coordinatrice Infermieristica, si sia dolosamente appropriata di materiale sanitario (farmaci e altro) appartenenti alla ASST Bergamo Est, causando all’Ente un danno patrimoniale.

Il suddetto danno patrimoniale è stato quantificato in sentenza 98\2018 come pari ad euro 92,65, ovvero al costo dei “37 lotti di farmaci e dispositivi medici di provato transito dalla farmacia della ASST Bergamo Est”, valorizzati “secondo criteri interni all’azienda ospedaliera”.

Ritiene il Collegio che anche per quanto riguarda il restante materiale di cui non è stato invece possibile “tracciare i movimenti”, sussistano univoci elementi indiziari tali da poter affermare il collegamento con il comportamento appropriativo posto in essere della stessa ~~ASST~~ ai danni della ASST Bergamo Est.

La convenuta, infatti, nel corso del processo penale non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile per la presenza di una così rilevante quantità di materiale sanitario all’interno di luoghi di cui aveva la disponibilità, e del tutto non credibili risultano le dichiarazioni rese all’interno del procedimento disciplinare cui era stata sottoposta (conclusosi con la benevola mera sospensione dal

servizio con privazione della retribuzione per un mese), secondo cui farmaci e presidi sarebbero stati regolarmente acquistati a beneficio di parenti e conoscenti (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza n. 98\2018): da un lato la stessa ingente quantità del materiale rinvenuto esclude che possa essersi trattato di “acquisti” per necessità contingenti e, dall’altro, non vi è traccia in atti di documentazione probatoria quali ricevute o scontrini, mai prodotti dalla convenuta.

E’ quindi “più probabile che non”, quantomeno ai fini risarcitori che qui rilevano, che anche il resto del materiale rinvenuto sia stato “prelevato” dalle disponibilità della ASST Bergamo Est, potendo ~~_____~~ gestire a suo piacimento la farmacia ospedaliera, e non essendo stata prospettata alcuna provenienza alternativa (la convenuta in questa sede è rimasta contumace, in tal modo rinunciando a sottoporre all’attenzione del giudice eventuali elementi a sé favorevoli).

Il valore dei presidi e dei farmaci in sequestro, diversi da quelli di accertata (a fini penalistici) provenienza ASST Bergamo Est, è stato quantificato dalla Procura contabile (che si è avvalsa allo scopo dell’ausilio della Compagnia di Clusone della Legione Carabinieri Lombardia, e del dott. ~~_____~~ (farmacista) in euro 3.890,00, valore che si considera attendibile, in relazione ai criteri utilizzati (cfr. produzione 5 di parte attrice).

Il danno patrimoniale complessivo è dunque pari ad euro 3.982,65.

Circa la domanda di risarcimento del danno di immagine

causato dalla convenuta alla ASST Bergamo Est si osserva quanto segue.

Non possono sorgere dubbi sull'ammissibilità della suddetta domanda, rientrando il reato contestato nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dunque nelle originarie previsioni del c.d. "lodo Bernardo" (art. 17 comma 30 ter dl n. 78\09), ed essendo stata la convenuta condannata con sentenza passata in giudicato (non è ostativa la circostanza che la sentenza sia stata pronunciata a seguito di rito abbreviato: vedi per analoga fattispecie Corte dei conti, sez. Campania, n. 6\2023).

Si può anche fondatamente ritenere, secondo la prospettazione accusatoria, che le riprovevoli condotte tenute dalla convenuta abbiano recato pregiudizio alla reputazione dell'amministrazione di appartenenza, essendo idonee a screditarne la reputazione ed avendo provocato il "*clamor fori*" testimoniato dalla rassegna stampa in atti.

Non si ritiene tuttavia possibile l'applicazione sic et simpliciter del criterio presuntivo del "duplum" enunciato dal comma 1 sexies L. 20\1994, come aggiunto dal comma 62 dell'art. 1, l. n. 190/2012, per cui "*nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente*

percepita dal dipendente”, ove l’altra utilità illecitamente percepita equivarrebbe nel caso di specie al valore dei farmaci di cui la convenuta si è illecitamente appropriata: la prova contraria consentita dalla norma è infatti in atti, e consiste nella scarsamente significativa diffusione della notizia all’esterno dell’Amministrazione, e solo in ambito locale, oltre che nella qualità soggettiva della convenuta, semplice Coordinatrice Infermieristica e quindi in posizione sicuramente non elevata della scala gerarchica amministrativa (il discredito che ricade sull’Amministrazione è maggiore, qualora i comportamenti dannosi siano posti in essere da soggetti che rivestono posizioni di particolare responsabilità).

Le considerazioni di cui sopra portano a ritenere esauritiva la somma già liquidata a titolo di provvisoria dalla sentenza n. 98\2018 in favore della ASST Bergamo Est costituita parte civile, ovvero euro 3.000,00, comprensivi “soprattutto” del danno *“non patrimoniale, sulla scorta dell’eco rivestita dalla vicenda, seppure a livello locale, come documentato dalle produzioni allegare alla costituzione di parte civile, e delle verosimili ricadute negative dalle stesse derivate, in termini di credibilità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica, ai danni della ASST di Bergamo, implicata sul malgrado nelle condotte illecite della @@@@”* (pag. 9 della sentenza n. 98\2018).

In conclusione, @@@@ deve essere condannata al pagamento, in favore della ASST Bergamo Est, della somma di **euro 3.982,65 (tremilanovecentottantadue\65)** a titolo di danno

patrimoniale, somma da considerarsi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al saldo.

La domanda finalizzata al risarcimento del danno all'immagine deve essere rigettata, considerandosi esaustiva la somma già liquidata a tale titolo con sentenza n. 98\2018 del Tribunale di Bergamo, più volte citata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando, condanna ~~FOSTO CUCI CUCI CUCI CUCI CUCI CUCI CUCI CUCI CUCI CUCI~~ al pagamento, in favore della ASST Bergamo Est, della somma ad oggi già rivalutata di **euro 3.982,65 (tremilanovecentottantadue\65)**, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al saldo, rigettando, per il resto, la domanda formulata dalla Procura contabile

Liquida le spese di giudizio in euro euro 351,50 (trecentocinquantuno/50) e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 marzo 2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Vito Tenore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 03/04/2023

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)